



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Allegato A) alla deliberazione n. 462 del 16 DICEMBRE 2014

CONVENZIONE PER MESSA A DISPOSIZIONE DI SPECIALISTA IN DERMATOLOGIA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI "MAPPATURA NEVI"

L'Azienda Sanitaria Locale VCO di Omegna, Via Mazzini 117 – P.I. 00634880033 (in seguito denominata ASL VCO) – rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore f.f. SOC Direzione Sanitaria Ospedaliera Dr. Vincenzo DE STEFANO ivi domiciliato per la carica

E

Il Centro Ortopedico di Quadrante (d'ora in poi ai fini della presente convenzione denominata COQ), codice fiscale e partita IVA n. 01875380030, con sede in Omegna Via Lungolago Buozzi, 25, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dr. Mauro Carducci, ivi domiciliato per la carica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il COQ mette a disposizione dell'ASL VCO un medico Specialista in Dermatologia per lo svolgimento di attività specialistica istituzionale di "mappatura nevi" da svolgere presso gli ambulatori dell'Ospedale Unico Plurisede a favore di pazienti esterni.

L'attività sarà prestata secondo le indicazioni della SOS Assistenza Specialistica Ambulatoriale, la quale rappresenta centro di imputazione dell'attività di collaborazione e curerà ogni altro adempimento amministrativo connesso.

ART. 2

L'attività sarà svolta con un impegno massimo di 10 ore mensili da espletare nei giorni e negli orari da concordare.

L'ASL VCO istituirà apposito foglio di presenza su cui il collaboratore riporterà la data del giorno nonché l'orario di inizio e conclusione della propria attività

ART. 3

L'ASL VCO sarà responsabile dell'organizzazione dell'attività oggetto del predetto contratto e sarà tenuta a concordare con il collaboratore i tempi ed i modi di esecuzione delle prestazioni richieste.

L'ASL VCO dovrà altresì provvedere alla copertura assicurativa dei rischi derivanti dall'accesso alla propria struttura (Responsabile civile ed infortunio) in riferimento all'attività oggetto del presente contratto sollevando il COQ da ogni responsabilità che possa derivare dall'attività stessa.



AVG 3868010 0 1

S 8 P
ART. 4

Il compenso orario per l'attività di collaborazione viene determinato in € 60,00 (sessanta) omnicomprensivo in analogia alle tariffe previste dalla Regione Piemonte con circolare 2477/UC/SAN del 14/08/2006 per le prestazioni di consulenza tra Aziende ed Enti del SSN. L'attività svolta dovrà essere rendicontata mensilmente al COQ a cura della SOS Assistenza Specialistica Ambulatoriale che, previa le verifiche di competenza, invierà al Direttore della struttura copia del foglio di presenza del collaboratore.

Il COQ provvederà ad emettere specifica fattura che l'ASL VCO sarà tenuto a pagare entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della stessa, mediante versamento mensile su C/C bancario da definire

ART. 5

Il personale prestatore delle attività oggetto della presente convenzione si impegna ad ottemperare a quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali venga a conoscenza durante l'espletamento dei compiti assegnatigli

ART. 6

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 106/09, l'A.S.L. VCO si impegna a fornire al personale coinvolto nell'attività, di cui alla presente convenzione, tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

ART. 7

La convenzione avrà durata per l'anno 2015. E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato per entrambi le parti da comunicarsi con raccomandata con avviso di ricevimento con almeno 30 giorni di preavviso.

ART. 8

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, la controversia sorta in relazione al presente contratto verrà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e ss. del codice di procedura civile. L'arbitrato avrà sede presso il Tribunale di Verbania.



A.S.L. VCO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

ART. 9

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso in conformità a quanto previsto dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Le spese inerenti alla eventuale registrazione del presente contratto sono poste a carico della parte committente.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'ASL VCO

Il Direttore F.F.

Dr. Vincenzo DE STEFANO

Per il CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE

Il Direttore Generale

Dr. Mauro CARDUCCI

**■■■ REGIONE
■■■ PIEMONTE**